



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi
Andrea Zuliani
Filippo D'Aquino
Roberto Amatore
Aldo Ruggiero

Presidente
Consigliere
Consigliere Rel.
Consigliere
Consigliere

Oggetto:

FALLIMENTO

Ud.28/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1805/2021 R.G. proposto da:

Neon Toma Illuminazione S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato
Giuseppe dell'Erba unitamente agli avvocati [REDACTED]

[REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] Tommaso, [REDACTED] Generosa Luigia, rappresentati e difesi
dall'avvocato Raffaella Sturda' unitamente agli avvocati [REDACTED]

[REDACTED]

-controricorrenti-

nonché contro

Curatela Del Fallimento Rizzo Luigi Srl Unipersonale

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 28/2020 depositato il
18/11/2020.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice Delegato al Fallimento Rizzo Luigi S.r.l., con decreto comunicato in data 3 ottobre 2019, ha ammesso NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. (NTI) per l'importo di € 220.996,27 allo stato passivo con il privilegio ipotecario e ha ammesso [REDACTED] TOMMASO e [REDACTED] GENEROSA LUIGIA al privilegio ex art. 2751-*bis* c. 1, cod. civ. Con PEC in data 22 ottobre 2019, il Curatore ha, poi, comunicato che, a seguito di istanza di correzione di errore materiale, il credito di NTI è stato ammesso al chirografo; con PEC in data 23 dicembre 2019, il curatore ha comunicato che il Tribunale di Lecce aveva accolto il reclamo ex art. 26 l. fall. di NTI, ripristinando l'ammissione del relativo credito al privilegio ipotecario, come ammesso nello stato passivo originario.

2. I creditori [REDACTED] Tommaso e [REDACTED] Generosa Luigia, in esito all'ultima comunicazione, hanno proposto impugnazione ex art. 98, terzo comma, l.fall. dell'ammissione del credito di NTI al grado ipotecario all'esito del mentovato provvedimento di reclamo ex art. 26 l. fall. Il creditore concorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività rispetto alla originaria comunicazione della esecutività dello stato passivo, dovendosi tenere ferma la decorrenza del termine dall'originaria comunicazione di esecutività dello stato passivo, *«a nulla rilevando che medio tempore fosse intervenuto il provvedimento di correzione del G.D., poi annullato dal Tribunale in sede di reclamo»* (pag. 2 decr. imp.).

3. Il Tribunale di Lecce, con il decreto qui impugnato, ha accolto l'impugnazione. Per quanto qui rileva, ha ritenuto che il termine di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo, ove penda ricorso per correzione di errore materiale, decorre dall'emissione del provvedimento conclusivo del relativo procedimento e, in caso di impugnazione dello stesso, dalla conclusione del relativo procedimento di



reclamo; ciò in quanto il creditore concorrente non avrebbe interesse all'impugnazione prima dell'emissione del provvedimento conclusivo del giudizio di reclamo, ma solo all'esito della sua conclusione e, quindi, ove sia stato definito il procedimento di correzione del decreto di esecutività dello stato passivo. Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto che la proposizione dell'impugnazione dei ricorrenti contempili una «*implicita istanza di rimessione in termini*» ex art. 153 cod. proc. civ.

4. Propone ricorso per cassazione NTI, affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso gli originari creditori impugnanti. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (indicato con la lettera A) si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto e del procedimento per violazione degli artt. 153, secondo comma, 294 e 101 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha emesso una pronuncia di rimessione in termini senza domanda di parte, prima di avere instaurato il procedimento di rimessione in termini, nonché per avere statuito su una questione di ufficio «*a sorpresa*», senza avere preventivamente instaurato il contraddittorio con le parti processuali.

2. Con il secondo motivo (indicato con la lettera B) si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153, secondo comma, e 100 cod. proc. civ., per avere il decreto erroneamente applicato la disciplina dell'interesse ad agire, osservando che la rimessione in termini consegue a un fatto esterno alla parte, tale da ritenersi oggettivamente scusabile quale «*causa non imputabile*» alla stessa, ma non all'interesse ad agire della parte.

3. Con il terzo motivo (indicato con la lettera C) si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153, secondo comma, 100 cod. proc. civ. e 99 l.fall. per avere il decreto impugnato applicato la rimessione in termini in



assenza di causa imputabile alla parte. Osserva parte ricorrente che il ritardo nella proposizione dell'impugnazione è dipeso da una scelta processuale della parte (non impugnare lo stato passivo esecutivo); scelta non riconducibile a causa non imputabile alla parte ai fini della rimessione in termini di cui all'art. 153 cod. proc. civ., ma a un preteso errore di diritto degli odierni controricorrenti. Censura la statuizione dell'assenza di interesse dei creditori concorrenti a proporre impugnazione alla data di comunicazione dello stato passivo. Censura, inoltre, la statuizione di «*reviviscenza*» dell'interesse ad agire della parte a impugnare uno stato passivo esecutivo in pendenza del procedimento di errore materiale, laddove l'interesse ad agire sarebbe concreto e attuale sin dalla iniziale comunicazione dello stato passivo. Sulla indebita applicazione dell'art. 153 cod. proc. civ. il ricorrente torna in memoria, ritenendo insussistente una causa di «*sospensione*» del termine per impugnare.

5. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Il decreto impugnato è fondato sulla *ratio decidendi*, secondo cui il termine per l'impugnazione di un credito ammesso, il cui decreto è oggetto di correzione materiale davanti al Giudice Delegato e il cui provvedimento di correzione è a sua volta oggetto di reclamo al Tribunale, decorre dalla decisione del reclamo avverso il provvedimento di correzione di errore materiale. Rispetto a questa *ratio*, l'affermazione secondo cui la proposizione del ricorso dopo la decisione del reclamo sarebbe assimilabile a rimessione in termini «*implicita*» dell'originario decreto di esecutività dello stato passivo, ne costituisce argomento di rinforzo ma non autonoma ragione della decisione. I primi tre motivi di ricorso, che censurano l'erronea rimessione in termini sotto il profilo dell'assenza di domanda della parte, dell'assenza dei presupposti e della sussistenza dell'interesse ad agire dei creditori sin dal decreto di esecutività dello stato passivo, sono, pertanto, inammissibili in quanto estranei alla *ratio decidendi*.



6. Con il quarto motivo (indicato con la lettera D) si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nullità del decreto per omesso esame di fatto decisivo, costituito dal fatto che in data 2 novembre 2019, prima della scadenza del termine per l'opposizione o l'impugnazione allo stato passivo (4 novembre 2019), la ricorrente aveva proposto reclamo avverso il provvedimento di correzione di errore materiale. Tale circostanza in fatto apparirebbe decisiva, in quanto i creditori avrebbero potuto effettuare, prima del 4 novembre 2019, accesso in cancelleria per verificare il deposito del reclamo, con conseguente accertamento della non definitività del provvedimento di correzione di errore materiale. I controricorrenti avrebbero dovuto proporre *ex ante* l'impugnazione, non essendo l'alea relativa a un procedimento giudiziario (decreto di correzione di errori materiali) idonea a sospendere un termine perentorio o a rimettere in termini una parte.

7. Il quarto motivo è inammissibile.

8. Innanzi tutto, il ricorrente non ha individuato il luogo processuale in cui la questione sarebbe stata dedotta (come correttamente obiettato da parte controricorrente). Né è idonea l'indicazione contenuta in memoria, secondo cui il dedotto fatto sarebbe stato introdotto con note di trattazione scritta per l'udienza del 22 maggio 2020, non fosse altro perché la memoria illustrativa non può sanare *ex post* requisiti di forma-contenuto del ricorso (Cass., n. 19811/2025).

9. Manca, inoltre, una qualunque indicazione che a dimostrare la decisività del fatto; decisività che non sussiste rispetto alla decisione adottata, avendo il decreto impugnato rettammente considerato il termine per l'impugnazione come decorrente dal giorno del consolidamento dell'originaria ammissione allo stato passivo in privilegio, per effetto della definitività del procedimento di reclamo avverso il decreto di correzione, insorgendo solo da tale data l'interesse dei creditori concorrenti a impugnare l'ammissione allo stato passivo; rispetto a questo evento



processuale, la conoscenza *de facto* della proposizione del reclamo (e della non definitività del provvedimento che chiude quel procedimento, come ritenuto dal Tribunale) è del tutto irrilevante.

10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

